



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

**Deliberazione della Giunta comunale
N. 350 del 07.11.2013**

**CAUSA N. R.G. 1809/2012 - RICORSO AL TAR LOMBARDIA PROMOSSO DALLA SOCIETÀ CINEMATOGRAFICA ESTENSE S.R.L. PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA, DELL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE PROT. GENERALE N. 35015 DEL 4 MAGGIO 2012 RELATIVA AL FABBRICATO SITO IN VIALE MARELLI N. 158/VIA B. BUOZZI N. 87 (EX CINEMA APOLLO) OGGETTO DEL PERMESSO DI COSTRUZIONE N. 16/2008 -
NUOVI INCARICHI A SEGUITO DI INTERRUZIONE DEI PROCESSI AI SENSI DELL'ART. 301 C.P.C. COME RICHIAMATO DAL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO.**

VERBALE

Il 07 novembre 2013 alle ore 14.15 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, riunita la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
1	Chittò Monica	Sindaco	SI
2	Cagliani Felice	Vicesindaco	SI
3	Iannizzi Elena	Assessore	NO
4	Innocenti Rita	Assessore	SI
5	Marini Edoardo	Assessore	NO
6	Montrasio Virginia	Assessore	SI
7	Perego Roberta	Assessore	NO
8	Piano Alessandro	Assessore	SI

Partecipa il Segretario generale Gabriella Di Girolamo.

Assume la presidenza il Sindaco, Monica Chittò, che riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'**allegata** proposta deliberativa ad oggetto:

Causa n. R.G. 1809/2012 - Ricorso al TAR Lombardia promosso dalla società Cinematografica Estense S.r.l. per l'annullamento, previa sospensiva, dell'Ordinanza di demolizione prot. Generale n. 35015 del 4 maggio 2012 relativa al fabbricato sito in Viale Marelli n. 158/Via B. Buozi N. 87 (ex cinema Apollo) oggetto del Permesso di Costruzione n. 16/2008 -

Nuovi incarichi a seguito di interruzione dei processi ai sensi dell'art. 301 c.p.c. come richiamato dal Codice del processo amministrativo.

Visti i **pareri** allegati alla stessa;

Con **voti unanimi** espressi in forma palese;

DELIBERA

1- di **approvare** l'allegata proposta deliberativa ad oggetto:

Causa n. R.G. 1809/2012 - Ricorso al TAR Lombardia promosso dalla società Cinematografica Estense S.r.l. per l'annullamento, previa sospensiva, dell'Ordinanza di demolizione prot. Generale n. 35015 del 4 maggio 2012 relativa al fabbricato sito in Viale Marelli n. 158/Via B. Buozi N. 87 (ex cinema Apollo) oggetto del Permesso di Costruzione n. 16/2008 -

Nuovi incarichi a seguito di interruzione dei processi ai sensi dell'art. 301 c.p.c. come richiamato dal Codice del processo amministrativo.

INDI,

Con **voti unanimi** espressi in forma palese,

DELIBERA

2. di dichiarare la corrente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Oggetto: Causa n. R.G. 1809/2012 - Ricorso al TAR Lombardia promosso dalla società Cinematografica Estense S.r.l. per l'annullamento, previa sospensiva, dell'Ordinanza di demolizione prot. generale n. 35015 del 4 maggio 2012 relativa al fabbricato sito in Viale Marelli n. 158/Via B. Buozi N. 87 (ex cinema Apollo) oggetto del Permesso di Costruzione n. 16/2008 - Nuovi incarichi a seguito di interruzione dei processi ai sensi dell'art. 301 c.p.c. come richiamato dal Codice del processo amministrativo.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata relazione del Servizio Legale - Contratti;

- ritenuta meritevole di accoglimento la proposta in essa formulata;
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134, 4° comma, del decreto citato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge anche per l'immediata eseguibilità della presente deliberazione,

DELIBERA

1. di dare atto della permanenza dell'interesse pubblico a contrastare le pretese della società Cinematografica Estense S.r.l. e di confermare la volontà di proseguire nel processo per il contenzioso in oggetto;
2. di autorizzare il Sindaco a costituirsi ex art. 302 c.p.c con nomina di nuovo legale in sostituzione del defunto procuratore, per la prosecuzione del giudizio RG 1809/2012 promosso da Cinematografica Estense S.r.l. avanti il TAR Lombardia per ottenere l'annullamento dell'Ordinanza prot. generale n. 35015 del 4.5.2012 emessa dal Direttore del Settore Governo del Territorio, nonché della nota prot. generale 80138 del 19.10.2012 e della nota prot. generale 45165 del 19.6.2013 a firma del medesimo Direttore;
3. di individuare per il nuovo incarico di patrocinio legale per la prosecuzione del giudizio in oggetto, gli avvocati Patrizia Scancello e Paolo Sabbioni quali difensori che dovranno assumere il patrocinio legale unitamente tra loro, rinviando a successiva determinazione dirigenziale il formale atto di incarico e il conseguente impegno della spesa occorrente;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



Settore Affari Istituzionali e legali

Oggetto: Causa n. R.G. 1809/2012 - Ricorso al TAR Lombardia promosso dalla società Cinematografica Estense S.r.l. per l'annullamento, previa sospensiva, dell'Ordinanza di demolizione prot. generale n. 35015 del 4 maggio 2012 relativa al fabbricato sito in Viale Marelli n. 158/Via B. Buozi N. 87 (ex cinema Apollo) oggetto del Permesso di Costruzione n. 16/2008 - Nuovi incarichi a seguito di interruzione dei processi ai sensi dell'art. 301 c.p.c. come richiamato dal Codice del processo amministrativo.

RELAZIONE

Con Deliberazione di Giunta comunale n. 196 del 24.7.2012 veniva autorizzata la costituzione nel giudizio promosso dalla società Cinematografica Estense S.r.l. avanti al TAR Lombardia per ottenere, in via cautelare, la sospensiva e l'annullamento dell'Ordinanza prot. generale n. 35015 in oggetto emessa dal Direttore del Settore Governo del Territorio, ing. Novaresi, in seguito all'accertamento di abuso edilizio assimilabile a opere eseguite in assenza di permesso.

Per la difesa in giudizio veniva incaricato l'avv. Giovanni Mariotti deceduto lo scorso giugno.

La vicenda processuale può riassumersi come segue.

Con il Permesso di Costruzione n. 16/2008 rilasciato alla ricorrente ed avente ad oggetto l'immobile di viale Marelli n. 158/ viale Buozi n. 97 (ex cinema Apollo) identificato al catasto fabbricati del Comune di Sesto San Giovanni al foglio 30, mappale 57 sub. 718 e mappale 58 sub. 3 e mappale 59, erano state autorizzate

- la parziale demolizione con decremento di superficie lorda di pavimentazione pari a mq 900,00
- la ristrutturazione ad uso residenziale della restante porzione per una superficie lorda di pavimentazione pari a mq 300,00,

quale condizione della cessione e asservimento della volumetria edificabile, pari a detta S.L.P. residua di mq 900,00, per la quale la società ricorrente aveva chiesto l'autorizzazione alla traslazione volumetrica a favore della società Costruzioni Edili Trevisan Pietro & C. s.n.c in relazione all'intervento edificatorio sugli immobili di via F.lli Casiraghi n.222 e via G. Cavalcanti n.29 compresi nel P.I.I. relativo all'"Area Ex Carmine di via Cavalcanti" ex Convenzione n. repertorio comunale 49713 del 17.5.2007.

L'impugnata Ordinanza di demolizione era stata emessa a conclusione del procedimento amministrativo volto ad accertare il rispetto delle condizioni e dei termini contenuti nel medesimo Permesso di costruzione autorizzato, dopo che erano stati accertati il mancato rispetto dei termini di inizio e di fine dei lavori, e la mancata demolizione delle porzioni edificate insistenti sulle superfici oggetto di traslazione volumetrica.

Parallelamente al ricorso TAR era stata presentata da Cinematografica Estense S.r.l. anche istanza in autotutela per la revoca dell'Ordinanza impugnata; confermata la medesima con il provvedimento n. 80138 del 19.10.2012, il 15.11.2012 la ricorrente presentava ulteriore ricorso per Motivi Aggiunti.

Il TAR, successivamente, dopo aver disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società Costruzioni Edili Trevisan Pietro & C. s.n.c, con Ordinanza n. 113 del 24.1.2013 ha rigettato la domanda cautelativa per la sospensiva - reiterata anche con i Motivi Aggiunti - lasciando impregiudicata la facoltà della ricorrente di manifestare al SUE, con specifica istanza, le ragioni tecniche ostative alla demolizione.

In conseguenza Cinematografica Estense S.r.l. ha presentato l'istanza n. 12851 del 25.2.1013 a seguito della quale il SUE ha aperto il procedimento amministrativo per la verifica della fondatezza delle motivazioni addotte in ordine all'impossibilità tecnica di attuare le opere di demolizione in oggetto. Tale procedimento è tuttora in corso.

Recentemente, l'11 ottobre 2013, Cinematografica Estense S.r.l. ha presentato al TAR ricorso per nuovi Motivi Aggiunti, senza istanza cautelare di sospensiva, integrando così il ricorso principale con nuove argomentazioni.

Allo stato degli atti processuali, la causa in oggetto risulta pertanto pendente nel merito, non avendo i nuovi Motivi Aggiunti rilevanza processuale autonoma rispetto al ricorso principale.

Il decesso dell'avv. Giovanni Mariotti ha automaticamente interrotto, ai sensi dell'art. 301 c.p.c., tutte le cause pendenti che lo avevano come nostro difensore.

Pertanto, attualmente anche la causa in oggetto è passibile di estinzione per la prossima scadenza del termine perentorio di cui all'art. 305 c.p.c. entro il quale il processo deve essere proseguito dalla parte per la quale si è verificata la causa di interruzione, o riassunto dalla contro-parte.

Considerato che Cinematografica Estense S.r.l. ha con i nuovi Motivi Aggiunti ampliato l'ambito delle proprie difese e che i rilievi tecnici che stanno emergendo nel collegato procedimento amministrativo di verifica dell'impossibilità di demolizione preannunciano spunti per nuovi motivi di ricorso, si ritiene perdurante e rilevante l'interesse del Comune a contrastare le pretese avversarie costituendosi per la prosecuzione della causa con la nomina di un nuovo legale.

Viste le stringenti e preclusive scadenze processuali, si ritiene inoltre opportuno assicurare una continuità di difesa in ristretti tempi processuali al fine di evitare l'invalidità degli atti successivi all'evento interruttivo ed anche al fine di non appesantire le attività processuali con rinvii processuali atti solo alla presa di cognizione degli specifici oggetti del contendere da parte di nuovi legali.

Per tale esigenza, in considerazione della complessità della vicenda e della sua indiretta connessione con altro distinto contenzioso instaurato dalla società Costruzioni Edili Trevisan Pietro & C. s.n.c con riferimento agli immobili di via F.lli Casiraghi n.222 e via G. Cavalcanti n.29 interessati dalla traslazione volumetrica, si sono valutati, da una parte, la competenza professionale dimostrata nella materia specifica dall'avv. Patrizia Scarcello che quale stretta collaboratrice del defunto avv. Mariotti ha seguito nel corso degli anni tutta la vicenda del presente contenzioso; dall'altra, l'esistenza di valutazioni legali già espresse sul connesso contenzioso da parte del legale incaricato nel diverso giudizio promosso da Costruzioni Edili Trevisan Pietro & C. s.n.c, l'avv. Paolo Sabbioni.

Alla luce di tali valutazioni è stata verificata la disponibilità di entrambi i suddetti legali ad assumere utilmente il patrocinio della causa in via congiunta tra loro, consentendo così oltre a continuità e coerenza, anche tempestività di difesa non dovendo affrontare ex novo lo studio della vicenda processuale con effetto di un generale risparmio di risorse anche economiche per l'Ente.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, in attesa del perfezionamento della formazione dell'Albo comunale degli Avvocati, dando atto che lo stesso strumento regolamentare prevede, nel caso di cause di particolare complessità o delicatezza, l'affidamento diretto a professionisti di comprovata competenza specialistica nella materia senza la procedura dello scorrimento dell'Albo, si propone di costituirsi ex art. 302 c.p.c. per la prosecuzione del processo della causa in oggetto, individuando per la difesa del Comune l'avv. Patrizia Scarcello unitamente all'avv. Paolo Sabbioni e rinviando a successiva determinazione dirigenziale l'atto di incarico formale e l'assunzione dell'impegno della spesa occorrente, previa acquisizione di congruo preventivo.

Sesto San Giovanni, 6 novembre 2013.

IL FUNZIONARIO
DEL SERVIZIO LEGALE - CONTRATTI
(Avv. Stefania Festucci)





Pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione relativa al seguente oggetto:

Oggetto: Causa n. R.G. 1809/2012 - Ricorso al TAR Lombardia promosso dalla società Cinematografica Estense S.r.l. per l'annullamento, previa sospensiva, dell'Ordinanza di demolizione prot. generale n. 35015 del 4 maggio 2012 relativa al fabbricato sito in Viale Marelli n. 158/Via B. Buozzi N. 87 (ex cinema Apollo) oggetto del Permesso di Costruzione n. 16/2008 - Nuovi incarichi a seguito di interruzione dei processi ai sensi dell'art. 301 c.p.c. come richiamato dal Codice del processo amministrativo.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

Sesto San Giovanni, 6 novembre 2013

Il direttore del settore Affari istituzionali e legali
(Dott. Gabriella Di Girolamo)

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE:

Sesto San Giovanni, 06/11/13

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
(Dott. Flavia Orsetti)

Reg. 2013/2302

Letto approvato e sottoscritto



Il Presidente
Monica Chittò

Il Segretario generale
Gabriella Di Girolamo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo

Comune dal 20 NOV. 2013 per 15 giorni consecutivi.

Sesto San Giovanni 19 NOV. 2013



Il Funzionario
Anna Lucia Aliberti

Divenuta esecutiva il.....
